

FONDAZIONE ISTITUTO CRISPOLTI DI TODI

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 17 gennaio 2023, n. 445)

Riferimenti normativi

- [Statuto della Fondazione](#) (artt. 8, 9 e 10)*
- [l.r. n. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Due componenti	3 aprile 2023	5 anni (I componenti possono essere rieletti solo per un secondo mandato)	10 marzo 2023

Incompatibilità specifiche

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, non possono far parte del Consiglio, se nominati decadono d'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

Compenso

L'incarico dei Consiglieri è onorifico e gratuito.

* Statuto

"Art. 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice-Presidente;
4. Il Revisore unico (Organo eventuale).

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che saranno nominati:

- Vescovo della Diocesi Orvieto-Todi pro tempore, o duo delegato, con il ruolo di Presidente
- N. 2 membri nominati dal Capitolo della Concattedrale di Todi
- N. 2 dalla Regione Umbria in forza delle competenze acquisite con DPR 9/1972 e nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 25/2011.

L'Ufficio dei Consiglieri è onorifico e gratuito. Essi restano in carica per la durata di cinque anni e possono essere rieletti solo per un secondo mandato. Qualora si dovesse procedere, per qualsiasi causa, alla sostituzione di un Consigliere, vi provvederanno gli Enti titolari della nomina, a seconda della tipologia di Consigliere da sostituire e il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso. Non possono, inoltre, far parte del Consiglio, se nominati decadono d'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione. Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione verifica l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri componenti.

Art. 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, provvede:

1. Alla nomina del Vice Presidente, tra i Consiglieri che lo compongono;
2. All'approvazione del Bilancio di previsione, del Bilancio consuntivo e della Relazione annuale sull'attività della Fondazione;
3. Alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;

4. Alla stipula di convenzioni con gli enti pubblici e privati che si rendano opportune per il raggiungimento dei fini statutari;
 5. All'assunzione di dipendenti ed ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti di lavoro;
 6. All'acquisto od alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni ed eredità e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
 7. Alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
 8. Al conferimento di incarichi professionali;
 9. All'approvazione dei Regolamenti, delle convenzioni e della carta dei servizi;
 10. Alla nomina del Segretario della Fondazione;
 11. Alla nomina del Direttore della Fondazione;
 12. Alla nomina del Revisore Unico;
 13. Alle modifiche statutarie, con deliberazione da assumere, a pena di inefficacia, con il voto dei 4/5 dei Consiglieri componenti;
 14. Delibera il Regolamento sul funzionamento e le attività della Fondazione con il voto dei 4/5 dei Consiglieri componenti;
 15. Ad ogni altro adempimento di legge.
- Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione della materia prevista dalle lettere m), n) del presente articolo, per i quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri in carica.”.